



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE**

n. 1387-2018 V.G.

5788/16uon

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio il giorno 04/12/2018
nelle persone dei magistrati

dott.ssa M.S. Favilli presidente
dott. M. Signorini giudice rel.
dott.ssa F. Fabbri giudice on.
dott. M. Puccioni giudice on.

ha emesso il seguente

DECRETO

nell'interesse dei minori

letto il ricorso presentato il 26/06/2018 da (Repubblica di Serbia) il elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Guido Mainetti del Foro di Firenze, madre dei minori sopra indicati, ricorso presentato ai sensi dell'art. 31 D.L.vo 286/1998 e succ. mod., finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano;

letta la relazione del Servizio sociale competente territorialmente ed acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

acquisito il **parere favorevole del P.M.;**

premesso che:

- la valutazione del ricorso concerne sia il diritto del minore di restare in Italia con l'assistenza necessaria da parte di un familiare sebbene privo del permesso di soggiorno, sia il diritto di quest'ultimo di assistere il minore in Italia, diritti che riguardano precipuamente quell'interesse superiore dell'unità e solidarietà familiare al quale si ispira il titolo quarto del decreto legislativo 286/1998 laddove, in conflitto con altri interessi, riconosce come primario quello superiore del fanciullo (art. 28, comma 3);
- la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del D.L.vo n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio

gsp
C. F.

psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto; deve tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (in questo senso Cass., sez. U, sentenza n. 21799 del 25/10/2010, rv. 614300); si deve in particolare considerare sia la condizione di abbandono in cui si troverebbe il minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori sia le difficoltà di ambientamento dello stesso, nato e vissuto in Italia, nel caso di trasferimento nel Paese di origine dei genitori, ove non potrebbe godere delle relazioni affettive e sociali che ha costruito durante il lungo periodo di permanenza nel territorio italiano né, verosimilmente, delle forme di assistenza garantite nel nostro ordinamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 29795 del 12/12/17, rv. 646198-01);


rilevato che:

- a carico della ricorrente non risultano precedenti penali;
- dalla relazione dei Servizi sociali di _____ risulta che la ricorrente è giunta in Italia nel _____ per raggiungere il compagno, _____ che qui viveva con la propria famiglia; l'interessata ed il compagno si sono sposati con rito rom ed hanno avuto quattro figli, tutti nati a _____ i figli minori della coppia sono affidati al servizio sociale del _____ in data _____ in seguito allo sfratto esecutivo dall'abitazione in cui vivevano _____ sono stati inseriti nella struttura madre-bambino _____

_____ tutti i figli minorenni della ricorrente, come sopra detto, sono nati _____ ed hanno sempre vissuto in Italia, ove hanno costruito i loro principali legami affettivi e sociali;

ritenuto che:

il ricorso merita accoglimento in quanto la presenza della madre, accanto ai figli, appare necessaria per garantire loro l'assistenza morale e materiale di cui necessitano. Occorre inoltre tener conto, da un lato, del fondamentale ruolo di accudimento che la ricorrente sta svolgendo nell'interesse dei figli minori, i quali, tenuto conto della loro età e di quanto emerso dall'indagine socio-familiare, potrebbero essere concretamente e seriamente pregiudicati dal loro sradicamento dall'ambiente in cui attualmente si trovano, e, dall'altro, della loro esigenza di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva. Devono perciò ritenersi sussistenti i "gravi motivi" connessi all'età e al benessere psicologico dei minori per autorizzare, "anche in deroga alle altre disposizioni" del suddetto decreto legislativo (cfr. art. 30), la permanenza in Italia della ricorrente giacché, valutate le condizioni di vita dei bambini, essi subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento della madre dal territorio italiano o nell'ipotesi in cui dovessero seguirla a seguito di rimpatrio nel Paese d'origine.

In considerazione di ciò si ritiene, allo stato, congruo stabilire in anni due il periodo per il quale autorizzare la permanenza in Italia della ricorrente nell'esclusivo interesse dei figli minori. La durata sopra indicata è valutata congrua per consentire all'interessata di assistere i figli minori, di svolgere attività lavorativa, e di provvedere in tal modo ad ottemperare ai propri obblighi di mantenere, educare, istruire la prole. 

Vista la natura dei diritti in gioco, si impone la provvisoria efficacia del provvedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt.31 D.Lvo n. 286/98, 737 ss c.p.c., nell'interesse dei minori suindicati,

autorizza la permanenza in Italia di
dalla comunicazione del presente provvedimento.

per il periodo di anni due a decorrere

Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla rappresentanza diplomatica o consolare e al Questore di Firenze per gli adempimenti di rispettiva competenza nonché per la notificazione alla ricorrente e al difensore.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Firenze il 4 dicembre 2018

Il giudice relatore

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Antonella D'Amico

Il presidente

Deposito l

17 DIC 2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Antonella D'Amico